

## AUTOSTRADA (A12) : ROMA - CIVITAVECCHIA

TRATTO: CERVETERI - TORRIMPIETRA

### POTENZIAMENTO FUNZIONALE TRATTO CERVETERI - TORRIMPIETRA

## PROGETTO DEFINITIVO

### DOCUMENTAZIONE GENERALE

### CENSIMENTO VEGETAZIONALE

### RELAZIONE TECNICO-SPECIALISTICA

#### IL PROGETTISTA SPECIALISTICO

Ing. Dott. Daniele Mascellani  
Ord. Ingg. Milano n.A30087

**RESPONSABILE NATURA  
E TERRITORIO**

#### IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Danilo D'Alessandro  
Ord. Ingg. L'Aquila N. 1503

#### IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Orlando Mazza  
Ord. Ingg. Pavia N. 1496

**RESPONSABILE PROGETTAZIONE  
NUOVE OPERE AUTOSTRADALI**

CODICE IDENTIFICATIVO											ORDINATORE
RIFERIMENTO PROGETTO			RIFERIMENTO DIRETTORIO				RIFERIMENTO ELABORATO				
Codice Commessa	Lotto, Sub-Prog. Cod. Appalto	Fase	Capitolo	Paragrafo	W B S	Parte d'opera	Tip.	Disciplina	Progressivo	Rev.	
111206	LL00	PD	DG	AMB	00000	00000	RSUA	0100	00		SCALA -

 gruppo Atlantia	PROJECT MANAGER:		SUPPORTO SPECIALISTICO:				REVISIONE	
			Studio SILVA S.r.l. Dott. For. Marco Sassatelli Ord. A&F Bologna N.767				n.	data
							0	LUGLIO 2018
							1	-
							2	-
REDATTO:		VERIFICATO:				3	-	
						4	-	

	VISTO DEL COMMITTENTE  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ING. M. TORRESI	VISTO DEL CONCEDENTE  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI
--	---	--

## Sommario

1	PREMESSA.....	2
2	ORGANIZZAZIONE DEL CENSIMENTO .....	3
2.1	INQUADRAMENTO NORMATIVO .....	3
2.1.1	<i>Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (testo unico in materia di foreste e filiere forestali)</i> .....	3
2.1.2	<i>La normativa regionale</i> .....	5
2.1.3	<i>Regolamento Comunale per la Tutela del Patrimonio arboreo della città di Cerveteri</i> .....	6
2.1.4	<i>Regolamento Comunale per la tutela del verde e delle alberature del Comune di Ladispoli</i> .....	6
2.1.5	<i>Regolamento per la Tutela e l'Igiene del Verde Pubblico e privato del Comune di Fiumicino</i> .....	6
2.3	IL LAVORO PREPARATORIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENSIMENTI.....	7
2.4	L'ORGANIZZAZIONE DEI RILIEVI IN CAMPO .....	7
2.4.1	<i>Accesso alle aree e sicurezza dei rilevatori</i> .....	7
2.4.2	<i>Contenuti dei rilievi per il censimento della vegetazione</i> .....	7
2.4.3	<i>Individuazione e classificazione delle tipologie vegetazionali</i> .....	7
2.5	RILIEVI IN CAMPO .....	9
2.6	ELABORAZIONE DEL DATO .....	9
2.7	VERIFICA DELLE AREE BOSCADE CARTOGRAFATE DAL PTPR.....	9
2.8	MODALITA' DI INOLTRO DELLE ISTANZE .....	11
2.9	COMPENSAZIONI.....	11

## Indice degli allegati

ALLEGATO A: SCHEDE CENSIMENTO PS.....	12
ALLEGATO A: SCHEDE CENSIMENTO FL .....	14
ALLEGATO A: SCHEDE CENSIMENTO ANB.....	16
ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA .....	17

## 1 PREMESSA

La presente relazione, assieme agli elaborati grafici annessi, descrive il censimento svolto sul campo della vegetazione interessata dai lavori relativi al potenziamento funzionale dell'Autostrada "A12" Roma-Civitavecchia, nella tratta compresa tra Cerveteri e Torrimpietra.

La presente relazione descrive i risultati del censimento vegetazionale operato dettagliandone il quadro di riferimento normativo e le procedure autorizzative da adottare.

Sono parte integrante dell'indagine le tabelle riepilogative del censimento allegate e riportanti le caratteristiche di ciascun elemento censito sia sotto il profilo ambientale che di regime vincolistico cui è sottoposto.

La localizzazione dei singoli elementi è stata inoltre riportata su aerofotogrammetrico e mappa catastale che completano gli elaborati del censimento.

## 2 ORGANIZZAZIONE DEL CENSIMENTO

### 2.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'approfondimento sugli aspetti normativi sulle definizioni di area forestale e sui regolamenti del verde risulta fondamentale per comprendere l'approccio metodologico.

Sotto il profilo forestale, le norme di riferimento per la Regione Lazio, entro cui cade interamente il lotto in esame, sono le seguenti:

- DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018; n.34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" che di fatto ha abrogato il DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 227 Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- Legge Regionale 28 ottobre 2002 n 39 (Legge forestale della Regione Lazio)
- REGOLAMENTO REGIONALE Lazio 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n.39 Norme in materia di gestione delle risorse forestali).

Al fine di precisare meglio la natura del vincolo che insiste sulle tipologie forestali occorre inoltre ricordare come i boschi e le aree boscate, ancorché percorse da incendi, rientrino tra le tipologie di beni su cui vige la tutela paesaggistica ai sensi del DLgs 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio. La regione Lazio attraverso il Piano Territoriale Paesistico Regionale individua le aree boscate oggetto di tutela ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e soggette all'applicazione del Dlgs 3 aprile 2018 n. 34 e sottoposte alle disposizioni di cui la LR. 28 ottobre 2002 n. 7 e relativo regolamento attuativo.

Il censimento vegetazionale individua aree non classificabili come bosco, caratterizzate per lo più da estese superfici arbustate e arborate che non presentano le dimensioni, la densità o la copertura del suolo di cui all'articolo 3 comma 3 e 4 del Dlgs. 3 aprile 2018 n. 34; pertanto per tali aree classificate come ANB (Aree non Bosco) non sussiste il vincolo forestale.

Oltre alla normativa forestale occorre inoltre tenere in considerazione i regolamenti edilizi di ciascun Comune oggetto di censimento per quanto riguarda le considerazioni su taglio e abbattimento di tutti gli elementi vegetali non identificati come bosco.

#### 2.1.1 Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (testo unico in materia di foreste e filiere forestali)

Il testo unico rappresenta il principale riferimento normativo che detta le definizioni di bosco e le possibilità di una sua trasformazione. L'articolo 3 riporta quindi tali definizioni demandando alle singole Regioni l'attuazione di uno specifico regolamento che può dettagliarne meglio le definizioni.

*"...3. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.*

*4. Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita."*

L'articolo 3 del Decreto chiarisce per tanto i parametri dimensionali utili per la definizione del bosco e del conseguente vincolo paesaggistico oltre ad individuare altresì od i casi in cui si è in presenza di superfici assimilabili al bosco così come indicato all'art. 4:

*"1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto già previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono assimilati a bosco:*

a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;

b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;

d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;

f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.

2. Ai boschi di sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759, non si applicano le definizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 3, comma 3, e sono consentiti gli interventi colturali disciplinati dalla medesima legge e da specifiche disposizioni regionali.”

La modalità di trasformazione del bosco sono invece disciplinate dall'articolo 8 che ne detta i capisaldi e principi generali demandando anche in questo caso alla Regioni l'attuazione di un regolamento che ne articoli le modalità operative.

“1. Ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1, costituisce trasformazione del bosco.

2. E' vietato ogni intervento di trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento e che non sia stato preventivamente autorizzato, ove previsto, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali ovvero ai fini del ripristino delle attività agricole tradizionali e della realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, sempre che la trasformazione del bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità.

3. La trasformazione del bosco disposta nel rispetto del presente articolo deve essere compensata a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione. Le regioni stabiliscono i criteri di definizione delle opere e dei servizi di compensazione per gli interventi di trasformazione del bosco, nonché gli interventi di ripristino obbligatori da applicare in caso di eventuali violazioni all'obbligo di compensazione. Le regioni, sulla base delle linee guida adottate con il decreto di cui al comma 8, stabiliscono inoltre i casi di esonero dagli interventi compensativi. La trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi del comma 2, deve essere oggetto di riparazione ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento.

...

6. In luogo dell'esecuzione diretta degli interventi compensativi, le regioni possono prevedere, relativamente agli interventi di trasformazione del bosco che non determinino un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, che il soggetto autorizzato versi in uno specifico fondo forestale regionale una quota almeno corrispondente all'importo stimato dell'opera o al servizio compensativo previsto. Le regioni destinano tale somma alla realizzazione degli interventi di cui al

comma 4, anche se ricadenti in altri bacini idrografici, considerando gli eventuali aspetti sperequativi tra l'area in cui è realizzata la trasformazione del bosco e gli interventi compensativi.”

## 2.1.2 La normativa regionale

La norma Forestale della Regione Lazio (L.R. 39, 28 ottobre 2002) e relativo Regolamento (Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n.7) certificano in modo definitivo le definizioni di bosco e le modalità della loro trasformazione ottemperando a quanto previsto dal DLgs 207/2001. Queste rappresentano di fatto il regolamento per l'attuazione delle trasformazioni dei boschi individuando le casistiche in cui è possibile e le modalità di compensazione nel caso in cui la trasformazione del bosco interessi aree di superficie superiore a 5000 mq.

Come disposta dall'art. 13 del Regolamento Regionale “...la trasformazione del bosco e delle aree assimilate ai boschi in altre destinazioni d'uso del suolo è autorizzata ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.

2. Ai fini della compatibilità dell'autorizzazione, ai sensi del comma 1, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque e con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, la stessa è rilasciata previo nulla osta dell'ente competente alla tutela del vincolo idrogeologico;

3. Il nulla osta deve contenere prescrizioni circa le modalità di attuazione dell'intervento...”

La Regione Lazio ha decentrato parte delle competenze in materia di Vincolo Idrogeologico agli Enti Locali con Legge Regionale n.53 del 11 dicembre 1998 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 3888 del 30 settembre 1998.

In merito alla compensazione relativa alla trasformazione del bosco si ricorda che le modalità possano avvenire in due modi come indicato nell'art. 14 del Regolamento:

- A) Attraverso un rimboschimento compensativo da realizzare nel medesimo bacino idrografico;
- B) Attraverso un indennizzo economico qualora il richiedente non disponga dei terreni da sottoporre a rimboschimento compensativo.

Nel primo caso la superficie di terreno nudo da adibire a rimboschimento compensativo deve essere uguale alla superficie trasformata in attuazione del disposto di cui all'art. 14 del REGOLAMENTO REGIONALE Lazio 18 aprile 2005, n. 7.

“4. Qualora il richiedente non disponga di terreni da sottoporre a rimboschimento compensativo nel medesimo bacino idrografico, questi deve farne dichiarazione nella documentazione di cui al comma 3. In tali casi l'ente competente può disporre:

a) l'attuazione del rimboschimento compensativo, a cura e spese del richiedente, su terreni di proprietà dell'ente stesso, ricadenti nel medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione;

b) qualora non sia possibile quanto previsto alla lettera a), il versamento di un importo pari a sessanta euro per ogni cento metri quadrati o frazione di terreno oggetto della trasformazione, a favore dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione, utilizzabile esclusivamente per la realizzazione di rimboschimenti compensativi nell'area della Comunità montana o della provincia territorialmente competente ovvero in altre aree, anche ricadenti in bacini idrografici diversi.”

La Normativa tutela particolari ecosistemi non ricomprese nei Boschi L.R. 39, 28 ottobre 2002 Art.28 e nel caso specifico “le alberature e/o gli individui arborei camporili nonché le siepi del sistema dei campi chiusi, composti da specie anche non incluse nell'allegato A1, aventi rilevante funzione di habitat conservativo”. Il Regolamento regionale ne impone la conservazione e la tutela e prevede il loro abbattimento solo in caso di morte per problemi fitosanitari. Per questi elementi vegetazionali è prevista la sostituzione con individui di altre specie di cui all'Allegato A1 della Legge Forestale.

### 2.1.3 Regolamento Comunale per la Tutela del Patrimonio arboreo della città di Cerveteri

Sono oggetto di tutela su tutto il territorio comunale, come disciplinato dall'articolo 2 del Regolamento Comunale per la Tutela del patrimonio Arboreo, gli alberi aventi circonferenza del tronco di almeno 60 cm misurato a 1 m da terra e le piante esotiche di interesse botanico di qualsiasi dimensione (art. 2, comma 1 del Regolamento).

Chiunque intenda eseguire qualsiasi intervento che modifichi la forma, la struttura e le caratteristiche delle piante di cui al comma 1 dell'art. 2 del Regolamento deve chiedere preventiva autorizzazione al Servizio Tecnico Urbanistica. Parimenti ogni eventuale abbattimento di piante può essere effettuato solo previa autorizzazione del Dirigente preposto, fatte salve le speciali disposizioni di legge che tutelano le piante insistenti su parchi e giardini sottoposti ai vincoli della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici dello Stato.

Così come disposto dal comma 9 dall'art. 2 del Regolamento, nella domanda di abbattimento delle piante tutelate il proprietario del fondo si deve impegnare all'attecchimento di nuova pianta simile a quella da abbattere od altra essenza autoctona delle dimensioni minime di 40 cm misurata a 1 m da terra.

### 2.1.4 Regolamento Comunale per la tutela del verde e delle alberature del Comune di Ladispoli

Il comune di Ladispoli impone specifica autorizzazione del competente Ufficio Ambiente all'abbattimento della vegetazione arborea secondo quanto indicato all'art. 3 comma 2.

Secondo quanto disposto dal medesimo comma, alla lettera b), gli abbattimenti sono consentiti a condizione che venga corrisposto al Comune un indennizzo economico per ciascuna pianta abbattuta pari al valore di mercato di un albero della specie " *Quercus ilex* " (leccio), in vaso, delle dimensioni minime di circonferenza del fusto pari a 15 cm, prezzo desunto dal vigente listino della "Assoverde" Associazione Italiana Costruttori del Verde.

### 2.1.5 Regolamento per la Tutela e l'Igiene del Verde Pubblico e privato del Comune di Fiumicino

Il Regolamento comunale all'art. 3 impone una tutela su tutta la vegetazione arborea privata o pubblica la quale può essere oggetto di abbattimento previa specifica autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Verde Pubblico e Privato, fatte salve superiori limitazioni di cui alla vigente normativa di legge. Nel caso di realizzazione di opere di interesse pubblico, deve essere accertata l'impossibilità di mantenere l'alberatura nel sito e la contemporanea impossibilità di procedere – anche in ordine a valutazioni circa l'interesse pubblico – allo spostamento in altro luogo dell'alberatura.

La richiesta di autorizzazione per l'abbattimento di alberature deve essere inoltrata in bollo all'Ufficio competente di cui al comma 1, utilizzando obbligatoriamente (pena l'inammissibilità della domanda) il modulo A allegato al Regolamento accompagnato dalla documentazione indicata all'art. 3 punto 3.

L'obbligo di sostituzione è imposto dal Regolamento Comunale in proporzione 1:1 con un'alberatura della stessa specie di quella abbattuta o con altra specie autoctona della circonferenza minima pari a 40 cm misurata a 1 metro da terra. In caso di indisponibilità di terreno per la sostituzione l'Ufficio Comunale "potrà motivatamente autorizzare il reimpianto (a cura e spese del richiedente) anche in altra area pubblica di proprietà comunale."

## 2.3 IL LAVORO PREPARATORIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENSIMENTI

Al fine di agevolare il lavoro in campo sono state predisposte della carte di campagna in cui è stata sovrapposta la planimetria di progetto dell'opera e dell'area di intervento all'ortofoto del sito.

Tale base è stata poi integrata con la cartografia del PIT sovrapponendo il tematismo delle superfici boscate ai sensi dell'art. 142 comma g del D.Lgs. 42/2004.

Su tale base sono stati individuati mediante fotointerpretazione aerea, tutti gli elementi vegetazionali presumibilmente oggetto di rilievo suddividendoli tra elementi puntuali, areali e lineari. Questo lavoro è risultato particolarmente prezioso per l'organizzazione degli spostamenti e pianificazione degli accessi alle aree su cui svolgere i rilievi.

Al tempo stesso la stratigrafia della banca dati così ottenuta ha consentito di determinare sia la norma di riferimento sotto il profilo vincolistico oltre a contribuire alla quantificazione delle compensazioni quando dovute.

## 2.4 L'ORGANIZZAZIONE DEI RILIEVI IN CAMPO

### 2.4.1 Accesso alle aree e sicurezza dei rilevatori

I sopralluoghi in campo sono stati eseguiti nel mese di gennaio 2018, data cui si riferisce la documentazione fotografica, da personale qualificato laureato in Scienze Forestali e Scienze Agrarie appositamente formato in merito alle procedure in campo ed alle disposizioni per la sicurezza.

### 2.4.2 Contenuti dei rilievi per il censimento della vegetazione

Il rilievo ha interessato tutti gli elementi arborei e arbustivi presenti sul sito in cui verranno realizzati i progetti.

Nello specifico, l'attività di censimento vegetazionale è consistita:

- nella verifica della presenza dell'elemento derivante dalla foto interpretazione e del suo corretto posizionamento mediante rilievo della coordinate mediante GPS;
- nella classificazione del soggetto censito (a livello di specie, ovvero a livello di genere);
- nel rilevamento delle caratteristiche del soggetto censito (classificazione - vedi di seguito la classificazione adottata, altezza, diametro)
- nella produzione di un'adeguata documentazione fotografica del soggetto censito;
- nell'analisi vegetazionale del soggetto censito (stato vegetativo ovvero condizione fitosanitaria, valutazione della possibile trapiantabilità ed eventuali note).

### 2.4.3 Individuazione e classificazione delle tipologie vegetazionali

Ad ogni formazione vegetale censita è stato dato un numero identificativo univoco derivante dalla concatenazione di alcuni parametri rilevati tra cui la un codice univoco di progetto, la sigla identificativa della tipologia dei elemento vegetazionale ed il progressivo numerico rispetto a tale tipologia.

A tal fine le formazioni censite sono state suddivise in tipologie in relazione alla struttura ed architettura compositiva delle piante secondo tali criteri:

- ANB, aree non assimilabili a bosco: aree composte da vegetazione arborea e/o arbustiva non classificabili come bosco (ai sensi del Dlgs n. 227 del 18 maggio 2001).
- PS, pianta singola: esemplare arboreo isolato o parte di un gruppo di pochi esemplari comunque identificabili singolarmente (sia piante a singolo fusto che esemplari policormici).
- FL, formazione lineare: superficie con sviluppo nettamente prevalente lungo un asse interessata da vegetazione arborea e/o arbustiva di larghezza media inferiore ai 20 metri ed estensione inferiore a 2000 metri quadrati;

Nella schede di rilievo sono state inserite le seguenti informazioni:

- **Intervento:** sigla identificativa del progetto;
- **Etichetta;** un codice univoco identificativo dell'elemento censito. Al fine di facilitare l'individuazione dell'elemento censito, il codice è la risultate del joint di diversi campi informativi tra cui la sigla del progetto di riferimento, il codice della tipologia dell'elemento vegetazionale, il numero progressivo

dell'elemento all'interno di ciascuna tipologia. Così ad esempio la sigla PS1 identifica una pianta singola, più esattamente la n° 1;

- **Tipologia:** viene riportata la tipologia vegetazionale secondo i criteri e sigle descritti precedentemente;
- **Coordinate GPS** (sistema di coordinate Monte Mario Italy 1): nel caso di aree il centroide;
- **Provincia:** ove ubicato il soggetto censito;
- **Comune** ove ubicato il soggetto censito;
- **Specie 1:** la classificazione botanica è stata data seguendo la nomenclatura tassonomica corrente (Pignatti, 1982). Nel caso di compresenza di più specie diverse, si sono indicate le specie dei soggetti numericamente prevalenti. In particolare per gli elementi areali si sono sempre identificate le due specie (ove presenti) più diffuse in termini di copertura arborea;
- **Specie 2:** analogamente al campo Specie 1 qui va riportata la seconda specie presente per grado di copertura. Ovviamente per la tipologia PS il campo rimane vuoto;
- **Diametro;** nel caso di PS si tratta del diametro espresso in cm e misurato a petto d'uomo (1,3 m dal colletto): laddove il tronco si biforca in più branche al di sotto del punto di misurazione, si è indicato il diametro medio;
- **Altezza** o altezza media nel caso di elementi areali o lineari.
- **Larghezza;** larghezza media delle formazioni lineari.
- **Stato fitosanitario:** sulla base dell'individuazione di eventuali stati di sofferenza riscontrati nonché di patologie e/o sintomi evidenti, si è provveduto ad attribuire ad ogni soggetto censito un giudizio sintetico dello stato fitosanitario in cui si trovava (buono, medio, mediocre e pessimo. Stato fitosanitario BUONO: gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, non manifestano segni, sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo, sia a livello strutturale che estetico. Stato fitosanitario MEDIO: le piante incluse in questa classe al momento dell'indagine mostrano, a un controllo visivo, segni, sintomi o difetti lievi che, nel complesso, non ne alterano la stabilità e ne modificano solo in parte il valore estetico percettivo. Stato fitosanitario MEDIOCRE: gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo. Le anomalie riscontrate possono essere ascritte a fattori biotici (attacchi parassitari fungini o entomologici) e/o abiotici (meteorologici e strutturali) e si manifestano con molteplici sintomi: esposizione radicale, sbilanciamento della chioma, forte inclinazione, torsione, secume diffuso, ferite, necrosi, tumori, essudati, cavità, etc. Stato fitosanitario PESSIMO: le piante incluse in questa classe al momento dell'indagine mostrano, a un controllo visivo, segni, sintomi o difetti gravi riscontrabili a un controllo visivo. Le anomalie rilevate possono essere ascritte a fattori biotici (attacchi parassitari fungini o entomologici) e/o abiotici (meteorologici e strutturali) e si manifestano con molteplici sintomi: esposizione radicale, sbilanciamento della chioma, forte inclinazione, torsione, secume diffuso, ferite, necrosi, tumori, essudati, cavità, etc. Le condizioni generali sono tali da far ritenere tali soggetti gravemente compromessi sia a livello strutturale che estetico. Talvolta, sono annoverate in questa classe piante in dubbie condizioni di possibile ripresa vegetativa;
- **Forma di governo:** indica la forma di governo delle aree forestali censite (solo per elementi AF)
- **Trapiantabilità;** viene indicato se l'elemento censito risulta idoneo ad essere trapiantato. Questa informazione è significativa solo per le piante singole o in filare in quanto per tutti gli elementi areali non sussiste la possibilità tecnica di trapiantabilità;
- **Norma:** indica l'articolo e la legge/regolamento che tutela eventualmente il soggetto censito, o che ne disciplina la praticabilità e le modalità di taglio o di abbattimento;
- **Compensazione:** indica l'eventuale obbligo di procedere ad una compensazione in caso di abbattimento e le modalità previste dal riferimento di norma o regolamento;
- **Superficie:** per gli elementi areali è stata riportata in mq l'estensione dell'area; riguarda esclusivamente la porzione interessata dall'intervento e non la reale estensione dell'elemento vegetale. Per gli elementi puntuali il campo risulta vuoto;
- **Superficie interferita:** superficie interferente con il progetto;
- **Superficie trasformata:** indica la superficie boscata oggetto di trasformazione.
- **Foto:** viene indicato il progressivo della foto scelta quale maggiormente rappresentativa del soggetto censito. È stato fatto riferimento alla stessa etichetta identificativa dell'elemento per garantire un'individuazione univoca anche di questo contenuto informativo ed evitare possibili confusioni o ridondanze visto l'elevato numero di elementi mappati;
- **Sostituzione:** indica il numero di esemplari da sostituire secondo i regolamenti Comunali vigenti,
- **Foglio:** indicazione del dato catastale all'interno del quale ricade l'elemento censito;
- **Mappale:** indicazione della particella catastale all'interno della quale ricade l'elemento censito.

## 2.5 RILIEVI IN CAMPO

Ciascun rilevatore, è stato provvisto delle carte predisposte in ufficio, schede di rilievo ed ovviamente della strumentazione necessaria per i rilievi ed in particolare:

1. GPS;
2. rotella metrica;
3. ipsometro;
4. cavalletto dendrometrico;
5. macchina fotografica digitale.

I dati sono stati in parte trascritti sulle schede di campagna ed al termine sono confluiti con tutti i dati rilevati in modo automatico (progressivo foto digitale, coordinate GPS) in un foglio elettronico (DBF) associato allo shape che riportava il dato geospaziale.

Tale banca dati è stata poi verificata, aggiornata, ed elaborata al fine di ottenere il dato finale allegato alla presente relazione.

## 2.6 ELABORAZIONE DEL DATO

Tutti i soggetti censiti sono stati georeferiti su un GIS con QGis dove sono stati verificati ed inseriti i dati nelle tabelle collegate. Ciò ha consentito di effettuare una verifica diretta della correttezza dei dati (georeferenziazione in particolare) grazie al riscontro delle ortofoto. Inoltre per molti campi si è potuto implementare i valori in modo semiautomatico ed individuare le eventuali anomalie/errori.

Successivamente il dato è stato elaborato con software cad per la realizzazione della carta finale in formato dwg. Su tale carta sono stati evidenziati i singoli elementi cui è stato associato il campo etichetta del DB creato e che riporta il codice identificativo dell'elemento come sopra descritto.

Le informazioni relative agli elementi censiti, sono state associate ai rispettivi shape/layer in relazione alle caratteristiche topologiche (puntuali, lineari, areali). Il dato complessivo è stato poi estratto su cartelle di excel su cui sono state operati i controlli puntuali per quanto riguarda la completezza del dato e la sua congruità rispetto ai valori ammissibili. Sono stati mantenuti anche i dati relativi alle annotazioni e numerazioni provvisorie affidate in campo per un eventuale controllo rispetto alle schede cartacee di rilievo.

Relativamente alle foto, sono state rinominate con l'ID "etichetta" che rappresenta un codice univoco identificativo dell'elemento.

## 2.7 VERIFICA DELLE AREE BOScate CARTOGRAFATE DAL PTPR

Come accennato nel capitolo 2.1 la Regione Lazio, attraverso il PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE, individua e localizza "I territori coperti da foreste e da boschi" secondo l'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e soggette all'applicazione del Dlgs 3 aprile 2018 n. 34 e sottoposte alla disposizioni di cui la LR. 28 ottobre 2002 n. 7 e relativo regolamento attuativo. Il tratto autostradale interessato dall'intervento attraversa una zona boscata sulla quale sussisterebbe il vincolo paesaggistico e forestale. A seguito dei rilievi di campo effettuati tale area non possiede le caratteristiche di Bosco come da D.Lgs.3 aprile 2018 n. 34 o secondo la Legge Forestale. La copertura vegetale arborea individuata dal PTPR risulta infatti interrotta dalla carreggiata autostradale con larghezza superiore a 20 m; inoltre al suo intero è ricompreso un uliveto per il quale non sussiste il vincolo di bosco.



Figura 2-1 Estratto del PTPR sovrapposto ad ortofoto

Nonostante l'area si trovi in prossimità della zona d'intervento, il progetto non prevede trasformazioni che implicino l'abbattimento delle alberature, in quanto l'area di sosta verrà solamente interdetta al pubblico.



Figure 2-2 e 2-3 - Fotografie dell'area individuata come bosco dal PTPR; si segnala la presenza di ulivi e l'interruzione maggiore di 20m causata dall'ingombro della carreggiata

## 2.8 MODALITA' DI INOLTRO DELLE ISTANZE

Le modalità di presentazione delle richieste di nulla osta per l'abbattimento di piante, taglio di superfici boscate o trasformazione del Bosco si articola in funzione della natura del vincolo e tipologia di vegetazione.

I tagli delle alberature tutelate dai relativi Regolamenti del verde possono essere effettuati previa presentazione della relativa istanza di abbattimento ed ottenimento dell'autorizzazione al taglio.

## 2.9 COMPENSAZIONI

Il progetto non incide in maniera significativa sulla vegetazione presente lungo la tratta e sovrapponendolo con il censimento risultano un totale di 733 piante interferite dal progetto di cui **383 piante tutelate dai regolamenti comunali e oggetto di abbattimento**. Le piante arboree tutelate dai Regolamenti Comunali di Cerveteri e Fiumicino e oggetto di compensazione devono essere sostituite da altrettante piante, mentre per il comune di Ladispoli non è previsto l'obbligo di sostituzione delle 194 piante tutelate per le quali è previsto l'abbattimento, ma, in questo caso, prevede un indennizzo economico calcolato secondo quanto riportato nel paragrafo 2.1.4 del regolamento comunale. Si riporta una tabella riepilogativa del numero di alberi da compensare, suddivisi per comune:

*Tabella 2-1 Tabella riepilogativa delle sostituzioni*

COMUNE	SOSTITUZIONI
Cerveteri	20
Ladispoli	194
Fiumicino	169
	383

ALLEGATO A: SCHEDE CENSIMENTO PS

Intervento	Etichetta	Tipologia	coord_X	coord_y	Provincia	Comune	Specie	Diametro	Altezza	Stato fitosanitario	Trapianto	Norma	Obbligo di Compensazione	Foto	Foglio	Mappale
A12	PS29	PS	1755323	4652038	RM	Cerveteri	Pinus pinea	50	13	Buono	NO	Piante tutelate- Art.2 comma 1 del Regolamento comunale per la tutela del patrimonio arboreo	Sostituzione 1:1	PS29.jpg	48	42
A12	PS30	PS	1755326	4652046	RM	Cerveteri	Pinus pinea	50	12	Buono	NO	Piante tutelate- Art.2 comma 1 del Regolamento comunale per la tutela del patrimonio arboreo	Sostituzione 1:1	PS30.jpg	48	42
A12	PS31	PS	1755319	4652054	RM	Cerveteri	Pinus pinea	50	13	Buono	NO	Piante tutelate- Art.2 comma 1 del Regolamento comunale per la tutela del patrimonio arboreo	Sostituzione 1:1	PS31.jpg	48	42
A12	PS32	PS	1755325	4652058	RM	Cerveteri	Pinus pinea	50	13	Buono	NO	Piante tutelate- Art.2 comma 1 del Regolamento comunale per la tutela del patrimonio arboreo	Sostituzione 1:1	PS32.jpg	48	42
A12	PS33	PS	1755319	4652062	RM	Cerveteri	Pinus pinea	50	13	Buono	NO	Piante tutelate- Art.2 comma 1 del Regolamento comunale per la tutela del patrimonio arboreo	Sostituzione 1:1	PS33.jpg	48	42
A12	PS35	PS	1756470	4651650	RM	Ladispoli	Laurus nobilis	15	5	Buono	NO	Piante tutelate secondo Art. 2 del Regolamento comunale per la tutela del verde e delle alberature di Ladispoli	Obbligo di indennizzo economico secondo l'Art 2 comma b) del regolamento	PS35.jpg	48	42
A12	PS36	PS	1756526	4651618	RM	Ladispoli	Olea europaea	12	3	Buono	NO	Piante non tutelate secondo Art. 2 del Regolamento comunale per la tutela del verde e delle alberature di Ladispoli	-	PS36.jpg	48	712
A12	PS37	PS	1756534	4651616	RM	Ladispoli	Olea europaea	15	5	Buono	NO	Piante non tutelate secondo Art. 2 del Regolamento comunale per la tutela del verde e delle alberature di Ladispoli	-	PS37.jpg	48	42
A12	PS38	PS	1756543	4651613	RM	Ladispoli	Olea europaea	15	5	Buono	NO	Piante non tutelate secondo Art. 2 del Regolamento comunale per la tutela del verde e delle alberature di Ladispoli	-	PS38.jpg	48	42
A12	PS39	PS	1756544	4651608	RM	Ladispoli	Olea europaea	15	5	Buono	NO	Piante non tutelate secondo Art. 2 del Regolamento comunale per la tutela del verde e delle alberature di Ladispoli	-	PS39.jpg	48	712
A12	PS41	PS	1760261	4648613	RM	Ladispoli	Prunus spp.	15	6	Buono	NO	Piante non tutelate secondo Art. 2 del Regolamento comunale per la tutela del verde e delle alberature di Ladispoli	-	PS41.jpg	74	810
A12	PS152	PS	1761662	4647521	RM	Fiumicino	Pinus pinea	50	15	Buono	NO	Piante tutelate secondo l'Art. 2 del Regolamento per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato di Fiumicino	Sostituzione 1:1	PS152.jpg	302	85
A12	PS153	PS	1761742	4647538	RM	Fiumicino	Robinia pseudoacacia	15	10	Buono	NO	Piante tutelate secondo l'Art. 2 del Regolamento per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato di Fiumicino	Sostituzione 1:1	PS153.jpg	302	37
A12	PS154	PS	1761748	4647537	RM	Fiumicino	Ailanthus altissima	10	5	Buono	NO	Pianta tutelata secondo Art. 2 del Regolamento per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato di Fiumicino	Sostituzione 1:1	PS154.jpg	302	37
A12	PS155	PS	1762030	4647425	RM	Fiumicino	Prunus cerasifera	12	4	Buono	NO	Piante non tutelate secondo Art. 2 del Regolamento per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato di Fiumicino	-	PS155.jpg	302	113
A12	PS156	PS	1762026	4647416	RM	Fiumicino	Prunus cerasifera	12	4	Buono	NO	Piante non tutelate secondo Art. 2 del Regolamento per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato di Fiumicino	-	PS156.jpg	302	111
A12	PS159	PS	1762023	4647409	RM	Fiumicino	Ficus carica	10	3	Buono	NO	Piante non tutelate secondo Art. 2 del Regolamento per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato di Fiumicino	-	PS159.jpg	302	111
A12	PS160	PS	1762022	4647405	RM	Fiumicino	Ficus carica	10	3	Buono	NO	Piante non tutelate secondo Art. 2 del Regolamento per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato di Fiumicino	-	PS160.jpg	302	111
A12	PS161	PS	1762071	4647407	RM	Fiumicino	Laurus nobilis	10	4	Buono	NO	Piante tutelate secondo l'Art. 2 del Regolamento per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato di Fiumicino	Sostituzione 1:1	PS161.jpg	302	112
A12	PS162	PS	1762059	4647400	RM	Fiumicino	Prunus cerasifera	8	3	Buono	NO	Piante non tutelate secondo Art. 2 del Regolamento per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato di Fiumicino	-	PS162.jpg	302	111
A12	PS163	PS	1763354	4647089	RM	Fiumicino	Eucalyptus sp.	60	16	Buono	NO	Piante tutelate secondo l'Art. 2 del Regolamento per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato di Fiumicino	Sostituzione 1:1	PS163.jpg	302	78
A12	PS164	PS	1763432	4647069	RM	Fiumicino	Cupressus arizonica	20	7	Buono	NO	Piante tutelate secondo l'Art. 2 del Regolamento per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato di Fiumicino	Sostituzione 1:1	PS164.jpg	302	78

Intervento	Etichetta	Tipologia	coord_X	coord_y	Provincia	Comune	Specie	Diametro	Altezza	Stato fitosanitario	Trapianto	Norma	Obbligo di Compensazione	Foto	Foglio	Mappale
A12	PS165	PS	1763421	4647073	RM	Fiumicino	Cupressus arizonica	15	6	Buono	NO	Piante tutelate secondo l'Art. 2 del Regolamento per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato di Fiumicino	Sostituzione 1:1	PS165.jpg	302	78
A12	PS166	PS	1763540	4647039	RM	Fiumicino	Laurus nobilis	8	5	Buono	NO	Piante tutelate secondo l'Art. 2 del Regolamento per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato di Fiumicino	Sostituzione 1:1	PS166.jpg	302	116
A12	PS168	PS	1764022	4646917	RM	Fiumicino	Eucalyptus sp.	35	15	Buono	NO	Piante tutelate secondo l'Art. 2 del Regolamento per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato di Fiumicino	Sostituzione 1:1	PS168.jpg	311	173
A12	PS169	PS	1764093	4646899	RM	Fiumicino	Eucalyptus sp.	35	12	Buono	NO	Piante tutelate secondo l'Art. 2 del Regolamento per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato di Fiumicino	Sostituzione 1:1	PS169.jpg	311	173
A12	PS170	PS	1764099	4646897	RM	Fiumicino	Eucalyptus sp.	15	9	Deperiente	NO	Piante tutelate secondo l'Art. 2 del Regolamento per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato di Fiumicino	Sostituzione 1:1	PS170.jpg	311	173
A12	PS172	PS	1764813	4646629	RM	Fiumicino	Eucalyptus sp.	30	15	Buono	NO	Piante tutelate secondo l'Art. 2 del Regolamento per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato di Fiumicino	Sostituzione 1:1	PS172.jpg	311	175
A12	PS173	PS	1765559	4645988	RM	Fiumicino	Eucalyptus sp.	12	6	Buono	NO	Piante tutelate secondo l'Art. 2 del Regolamento per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato di Fiumicino	Sostituzione 1:1	PS173.jpg	311	780
A12	PS174	PS	1765581	4645960	RM	Fiumicino	Eucalyptus sp.	12	6	Buono	NO	Piante tutelate secondo l'Art. 2 del Regolamento per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato di Fiumicino	Sostituzione 1:1	PS174.jpg	311	780
A12	PS176	PS	1756540	4651615	RM	Ladispoli	Prunus cerasifera	15	5	Buono	NO	Piante non tutelate secondo Art. 2 del Regolamento comunale per la tutela del verde e delle alberature di Ladispoli	-	PS176.jpg	48	42
A12	PS192	PS	1761467	4647619	RM	Cerveteri	Prunus spp	20	4	Buono	NO	Piante non tutelate- Art.2 comma 1 del Regolamento comunale per la tutela del patrimonio arboreo	-	PS192.jpg	-	-

ALLEGATO A: SCHEDE CENSIMENTO FL

Intervento	Etichetta	Tipologia	coord_x	coord_y	Provincia	Comune	Specie_1	Specie_2	Diametro	Altezza	Stato fitosanitario	Estensione m	Norma	Obbligo di Compensazione	Foto	Foglio	Mappale
A12	FL01	FL	1755367,3	4652056,2	RM	Ladispoli/Cerveteri	Laurus nobilis	Rubus sp.	10	5	Buono	116	Art. 2 del Regolamento comunale per la tutela del verde e delle alberature di Ladispoli	-	FL01.jpg	48	42
A12	FL02	FL	1755340,2	4652079,1	RM	Cerveteri	Laurus nobilis	-	10	5	Buono	45	Piante non tutelate- Art.2 comma 1 del Regolamento comunale per la tutela del patrimonio arboreo	-	FL02.jpg	48	42,1010
A12	FL03	FL	1755362,2	4651979,2	RM	Ladispoli	Robinia pseudoacacia	-	25	12	Buono	171	Art. 2 del Regolamento comunale per la tutela del verde e delle alberature di Ladispoli	Obbligo di indennizzo economico secondo l'Art 2 comma b) del regolamento	FL03.jpg	48	235
A12	FL04	FL	1755758,6	4652056,7	RM	Ladispoli	Laurus nobilis	-	10	3	Buono	10	Art. 2 del Regolamento comunale per la tutela del verde e delle alberature di Ladispoli	Obbligo di indennizzo economico secondo l'Art 2 comma b) del regolamento	FL04.jpg	48	42
A12	FL05	FL	1755778,7	4652045,3	RM	Ladispoli	Laurus nobilis	Malus domestica	10	4	Buono	19	Art. 2 del Regolamento comunale per la tutela del verde e delle alberature di Ladispoli	Obbligo di indennizzo economico secondo l'Art 2 comma b) del regolamento	FL05.jpg	48	42
A12	FL06	FL	1755836,7	4652012,8	RM	Ladispoli	Laurus nobilis	Pittosporum tobira	10	4	Buono	100	Art. 2 del Regolamento comunale per la tutela del verde e delle alberature di Ladispoli	Obbligo di indennizzo economico secondo l'Art 2 comma b) del regolamento	FL06.jpg	48	42
A12	FL07	FL	1755897,5	4651977,8	RM	Ladispoli	Ficus carica	-	-	-	-	11	Piante non tutelate secondo Art. 2 del Regolamento comunale per la tutela del verde e delle alberature di Ladispoli	-	FL07.jpg	48	42
A12	FL09	FL	1756019,4	4651881,2	RM	Ladispoli	Nerium oleander	Arbutus unedo	8	4	Buono	45	Art. 2 del Regolamento comunale per la tutela del verde e delle alberature di Ladispoli	Obbligo di indennizzo economico secondo l'Art 2 comma b) del regolamento	FL09.jpg	48	42,X1,798
A12	FL10	FL	1756499,3	4651635,7	RM	Ladispoli	Laurus nobilis	-	10	4	Buono	14	Art. 2 del Regolamento comunale per la tutela del verde e delle alberature di Ladispoli	Obbligo di indennizzo economico secondo l'Art 2 comma b) del regolamento	FL10.jpg	48	42
A12	FL18	FL	1761673,3	4647553,8	RM	Fiumicino	Eucalyptus sp.	Cupressus sempervirens	40	6	Buono	81	Piante tutelate secondo l'Art. 2 del Regolamento per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato di Fiumicino	Sostituzione 1:1	FL18.jpg	302	5,34
A12	FL20	FL	1762002	4647437,9	RM	Fiumicino	Cupressocyparis leylandii	-	15	5	Buono	9	Piante tutelate secondo l'Art. 2 del Regolamento per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato di Fiumicino	Sostituzione 1:1	FL20.jpg	302	80
A12	FL23	FL	1765335,4	4646234,2	RM	Fiumicino	Eucalyptus sp.	-	35	18	Buono	61	Piante tutelate secondo l'Art. 2 del Regolamento per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato di Fiumicino	Sostituzione 1:1	FL23.jpg	311	780
A12	FL24	FL	1765619,2	4645905,8	RM	Fiumicino	Pistacia lentiscus	-	10	3	Buono	14	Piante non tutelate secondo Art. 2 del Regolamento per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato di Fiumicino	-	FL24.jpg	311	179
A12	FL25	FL	1765692,4	4645773,6	RM	Fiumicino	Populus nigra	Cupressocyparis leylandii	20	9	Buono	269	Piante tutelate secondo l'Art. 2 del Regolamento per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato di Fiumicino	Sostituzione 1:1	FL25.jpg	311/312	182,165,166,69,167,128,168 / 108,112,113,114,224
A12	FL26	FL	1765723,1	4645620,5	RM	Fiumicino	Acer campestre	Populus nigra	15	6	Buono	70	Piante tutelate secondo l'Art. 2 del Regolamento per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato di Fiumicino	Sostituzione 1:1	FL26.jpg	312	224,335

Intervento	Etichetta	Tipologia	coord_x	coord_y	Provincia	Comune	Specie_1	Specie_2	Diametro	Altezza	Stato fitosanitario	Estensione m	Norma	Obbligo di Compensazione	Foto	Foglio	Mappale
A12	FL30	FL	1761622,3	4647530,8	RM	Fiumicino	Cupressus arizonica	-	25	10	Buono	16	Piante tutelate secondo l'Art. 2 del Regolamento per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato di Fiumicino	Sostituzione 1:1	FL30.jpg	302	73


**ALLEGATO A: SCHEDE CENSIMENTO ANB**

Intervento	Etichetta	Tipologia	coord_x	coord_y	Provincia	Comune	Specie_1	Specie_2	Stato fitosanitario	Superficie (mq)	Norma	Obbligo di Compensazione	Foto	Foglio	Mappale
A12	ANB01	ANB	1755310	4651973	RM	Cerveteri	Robinia pseudoacacia	Populus nigra	Buono	1343	Formazioni arboree-arbustive che non presentano le caratteristiche di bosco ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 34/2018 e della LR 39, 28 ottobre 2002	-	ANB01.jpg	48	782, 776
A12	ANB03	ANB	1761493	4647616	RM	Fiumicino/Cerveteri	Ulmus minor	Eucalyptus sp.	Buono	359	Formazioni arboree-arbustive che non presentano le caratteristiche di bosco ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 34/2018 e della LR 39, 28 ottobre 2002	Sostituzione 1:1 degli individui arborei presenti sul territorio comunale di Fiumicino ai sensi dell'Art. 3 del Regolamento per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato di Fiumicino	ANB03.jpg	301	40,46
A12	ANB05	ANB	1762012	4647431	RM	Fiumicino	Liquidambar styraciflua	-	Buono	38	Formazioni arboree-arbustive che non presentano le caratteristiche di bosco ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 34/2018 e della LR 39, 28 ottobre 2002	Sostituzione 1:1 degli individui arborei ai sensi dell'Art. 3 del Regolamento per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato di Fiumicino	ANB05.jpg	302	80,105,107
A12	ANB07	ANB	1762094	4647397	RM	Fiumicino	Albizia julibrissin	-	Buono	221	Formazioni arboree-arbustive che non presentano le caratteristiche di bosco ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 34/2018 e della LR 39, 28 ottobre 2002	Sostituzione 1:1 degli individui arborei ai sensi dell'Art. 3 del Regolamento per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato di Fiumicino	ANB07.jpg	302	105,111,12
A12	ANB09	ANB	1764134	4646874	RM	Fiumicino	Eucalyptus sp.	-	Buono	774	Formazioni arboree-arbustive che non presentano le caratteristiche di bosco ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 34/2018 e della LR 39, 28 ottobre 2002	Sostituzione 1:1 degli individui arborei ai sensi dell'Art. 3 del Regolamento per la tutela e l'igiene del verde pubblico e privato di Fiumicino	ANB09.jpg	311	173,701
A12	ANB10	ANB	1756013	4651906	RM	Ladispoli	Quercus ilex	Laurus nobilis	Buono	841	Formazioni arboree-arbustive che non presentano le caratteristiche di bosco ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 34/2018 e della LR 39, 28 ottobre 2002	Obbligo di indennizzo economico secondo l'Art 2 comma b) del regolamento	ANB10.jpg	48	798
A12	ANB11	ANB	1760437	4648487	RM	Ladispoli	Laurus nobilis	Juglans regia	Buono	578	Formazioni arboree-arbustive che non presentano le caratteristiche di bosco ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 34/2018 e della LR 39, 28 ottobre 2002	Obbligo di indennizzo economico secondo l'Art 2 comma b) del regolamento	ANB11.jpg	74	1076,1073
A12	ANB12	ANB	1760459	4648466	RM	Ladispoli	Laurus nobilis	Quercus ilex	Buono	299	Formazioni arboree-arbustive che non presentano le caratteristiche di bosco ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 34/2018 e della LR 39, 28 ottobre 2002	Obbligo di indennizzo economico secondo l'Art 2 comma b) del regolamento	ANB12.jpg	74	1069,1073
A12	ANB13	ANB	1755330	4651998	RM	Cerveteri	Nerium oleander	-	Buono	134	Formazioni arboree-arbustive che non presentano le caratteristiche di bosco ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 34/2018 e della LR 39, 28 ottobre 2002	-	ANB13.jpg	48	strada
A12	ANB14	ANB	1755334	4651971	RM	Cerveteri	Nerium oleander	-	Buono	67	Formazioni arboree-arbustive che non presentano le caratteristiche di bosco ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 34/2018 e della LR 39, 28 ottobre 2002	-	ANB14.jpg	48	strada

## ALLEGATO B: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



ANB01.jpg




ANB03.jpg



ANB05.jpg



ANB07.jpg




ANB09.jpg



ANB10.jpg



ANB11.jpg



ANB12.jpg



ANB13.jpg



ANB14.jpg



FL01.jpg



FL02.jpg



FL03.jpg



FL04.jpg




FL05.jpg




FL06.jpg



FL07.jpg




FL09.jpg



FL10.jpg



FL18.jpg




FL20.jpg



FL23.jpg



FL24.jpg



FL25.jpg



FL26.jpg



FL30.jpg



PS29.jpg



PS30.jpg



PS31.jpg



PS32.jpg



PS33.jpg



PS35.jpg



PS36.jpg



PS37.jpg



PS38.jpg



PS39.jpg



PS41.jpg



PS152.jpg



PS153.jpg



PS154.jpg



PS155.jpg



PS156.jpg



PS159.jpg



PS160.jpg



PS161.jpg



PS162.jpg



PS163.jpg



PS164.jpg



PS165.jpg




PS166.jpg




PS168.jpg



PS169.jpg



PS170.jpg




PS172.jpg



PS173.jpg



PS174.jpg



PS176.jpg



PS192.jpg